

COMUNE DI VIANO



**Comune di VIANO**  
**Cod.ente 35044**

## **ORDINANZA N. 10 del 05/05/2020**

Servizio: 3° Servizio - Assetto ed Uso del Territorio / LL.PP / Patrimonio / Ambiente  
Ufficio: Ufficio LL.PP., Patrimonio

**OGGETTO:** MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI  
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA DI ACCESSO E DI  
UTILIZZO DI PARCHI, AREE VERDI ED ALTRI SERVIZI

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 si dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI gli ultimi provvedimenti normativi nazionali in materia con particolare riferimento al:

- Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art, comma 6 bis, i dell'art. 4;
- Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, in vigore, per gli ambiti di interesse della presente ordinanza, dal 4 maggio 2020 prevede espressamente all'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", comma 1:

- lett. d) *"è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera"*;
- lett. e) *"l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse"*;
- lett. f) *"non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere, individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività"*;

PRESO ATTO altresì dell'ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in vigore dal 4 maggio 2020 che, tra l'altro, recita:

*Punto 4. E' consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal DPCM del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;*

*Punto 5. E' consentita la riapertura di parchi giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*

*Punto 8. E' consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l'attività motoria e sportiva all'aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l'arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonali di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. E' consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale;*

*Punto 10. Sono consentiti tutti gli spostamenti come definiti all'art. 1 lett. a) del DPCM del 26 aprile 2020. Gli spostamenti per situazioni di necessità sono consenti in forme individuale ed esclusivamente in provinciale. I Comuni confinanti tra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità tra i due territori comunali o tra frazioni degli stessi;*

*Punto 11. Gli spostamenti per incontrare congiunti sono consenti in ambito regionale;*

*Punto 12. E' obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;*

CONSIDERATO che il combinato disposto dalle norme regionali e nazionali affida ai Comuni talune disposizioni e che pertanto si ritiene di regolamentare l'utilizzo di parchi ed aree verdi, nonché le modalità di accesso ai cimiteri e al servizio di prestito della biblioteca comunale, al fine di contenere il numero delle presenze all'interno delle stesse aree ed assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale previste dallo stesso DPCM 26 aprile 2020;

PRECISATO inoltre fin da ora che, qualora si verificassero episodi di assembramento, violazioni delle norme e delle ordinanze, si potrà provvedere ad emettere ordinanze maggiormente restrittive anche su singole aree e servizi;

## **ORDINA**

A) PARCHI PUBBLICI, AREE VERDI:

- sono chiusi e non accessibili dalle ore 20,30 alle ore 7,30;
- sono accessibili solo per il mero attraversamento a piedi o per lo svolgimento dell'attività motoria dalle ore 7,30 alle ore 20,30;
- è obbligatorio l'uso della mascherina; non sono soggetti all'obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, *“non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere, individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”, “le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”.*

- non è consentito occupare il suolo pubblico in alcun modo;
- è vietato consumare cibo e bevande;
- la sosta breve è consentita solo con rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'uso della mascherina;
- è vietato utilizzare le attrezzature sportive;
- è vietata ogni forma di assembramento;
- la chiusura dell'area gioco bambini ubicata in via Fagiano tra il civ. 17 e l'intersezione con via N. Sforacchi;

## **B) CIMITERI:**

- è possibile accedere ai cimiteri solo individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 ;
- è obbligatorio l'uso della mascherina; non sono soggetti all'obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- è vietato l'utilizzo di innaffiatoi, scope ed altri strumento "di uso condivo";
- è obbligatorio l'uso dei guanti per l'utilizzo delle scale, per l'apertura e la chiusura dei rubinetti delle fontane od ogni altro contatto con le superfici; si consiglia di portare bottigliette o contenitori propri;
- l'accesso al cimitero è vietato agli estranei un'ora prima della celebrazione di riti funebri e/o sepolture e fino alla conclusione degli stessi;
- ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 sono consentite *"le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezione delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

## **C) BIBLIOTECA:**

- gli orari ed il giorno di riapertura del servizio di prestito della biblioteca comunale saranno comunicati dal servizio competente tramite il sito internet del Comune di Viano;
- è possibile accedere alla biblioteca solo individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. L'accesso sarà regolato per evitare assembramenti;
- è obbligatorio l'uso della mascherina; non sono soggetti all'obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- è obbligatorio lavare le mani con soluzione idroalcolica o indossare guanti monouso direttamente in loco;
- non è consentito l'accesso alle sale di consultazione;
- le opere restituite saranno gestite secondo le indicazioni di sanità;
- il servizio competente ha facoltà di applicare ulteriori indicazioni derivanti da protocolli specifici sviluppati dagli operatori del settore;

## **D) PARTICOLARI INDICAZIONI DI IGIENE E SICUREZZA: OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINE E MODALITA' DI FORMAZIONE DI CODE**

- è obbligatorio smaltire correttamente guanti, mascherine ed ogni dispositivo individuale secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità; il loro abbandono nell'ambiente – strade, parcheggi, carrelli della spesa – è particolarmente pericoloso;
- le code davanti ai servizi ed agli esercizi commerciali devono necessariamente svilupparsi rispettando il codice della strada, non occupando la sede stradale, e mantenendo la corretta distanza interpersonale. In coda è obbligatorio l'uso della mascherina. Non sono soggetti all'obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni,

nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina . Il gestore del servizio è tenuto ad avvertire i soggetti deputati al controllo quando queste indicazioni siano disattese;

- l'accesso ai servizi pubblici potrà essere subordinato alla misurazione della temperatura corporea e impedito a chi ha la febbre superiore a 37,5 ;
- in considerazione del punto 12 dell'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 74 “E' obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico; tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro”. I cittadini sono tenuti obbligatoriamente a circolare con una mascherina in disponibilità ed ad indossarla ad un eventuale controllo. Non sono soggetti all'obbligo di mascherine i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina

### **DISPONE**

- che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Viano e pubblicazione sul sito istituzionale;
- che l'inosservanza di tutte le disposizioni della presente ordinanza sono disciplinate dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- che il presente provvedimento sia trasmesso:
  - a) agli operatori direttamente interessati
  - b) al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Tresinaro-Secchia
  - c) al Comando dei Carabinieri di Scandiano
  - d) al Prefetto di Reggio Emilia

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Viano, 05/05/2020

Il Sindaco  
BORGHI NELLO / INFOCERT SPA